

STATUTO

TITOLO I. Disposizioni Generali

Art. 1 Costituzione e Denominazione

È costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata: "Nori MAKERS".

L'associazione ha sede in Milano, Viale Brianza n. 36.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 Scopi e Finalità

L'associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, acconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura e di elettività delle cariche associative

L'associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo, si prefigge:

- a) di organizzare e sponsorizzare eventi culturali, teatrali e musicali;
- b) di organizzare corsi di lingua, cultura e cucina coreana;
- c) di organizzare corsi di lingua italiana per stranieri;
- d) di organizzare eventi pubblici di aggregazione artistica e culturale;

l'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse.

L'associazione si impegna, inoltre, ad operare e a svolgere le attività sopra menzionate, su territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 3 Associati

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'associazione e presentino domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;
- c) associati simpatizzanti;

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri. Per divenire associato ordinario occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo ed avere compiuto il diciottesimo anno di età. Gli associati ordinari hanno diritto di voto in assemblea e partecipano attivamente alla vita associativa, organizzativa ed operativa dell'associazione.

Sono associati simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati simpatizzanti, le persone che versano contributi in denaro od in natura a favore dell'associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza dell'associazione, cui i vari versamenti danno diritto; gli associati simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di libertà.

Fra gli associati, sia fondatori che ordinari, esiste parità di diritti e doveri.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato e viene richiesta ai soci una quota associativa, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in forma prevalentemente gratuita, salvo il compenso per attività ed impegni effettivi svolti nel solo interesse e nel rispetto degli scopi dell'associazione.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato non ha assunto alcun obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per rari motivi, quali: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 4 Modalità di adesione

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- c) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- d) di rispettare i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento delle quote associative e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attenuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) ad osservare i regolamenti interni;
- c) a pagare la quota associativa;
- d) a svolgere le attività prevalentemente concordate;
- e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 6 Quote associative

Le quote associative si distinguono in:

- a) quote associative ordinarie: quote fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale;
- b) quote associative suppletive: quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

TITOLO II Organi dell'associazione

Art. 7 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina.

Art. 8 Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. È l'organo sovrano dell'associazione.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Art. 9 Convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea, controfirmandolo insieme al Presidente.

L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto e degli eventuali organi sociali, qualora individuati dai regolamenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data, il luogo e l'ora della riunione, può

avvenire per iscritto, via fax o email a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito web dell'associazione, almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'Ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Ogni socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio ordinario ed ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 10 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, che rimangono in carica per una durata di tre anni, con possibilità di rielezione.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nomina inoltre anche un segretario tesoriere scegliendolo anche tra i soci non consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli associati;
- b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto contabile;
- e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- f) stabilire eventuali quote suppletive;
- g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
- h) gestire l'ordinaria amministrazione; stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- i) sottoscrivere contratti per il buon andamento dell'associazione;
- j) redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Art. 11 Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 12 Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri. Al presidente spetta un compenso come indennità di carica, approvato dal consiglio direttivo, specificandone doveri e obblighi.

Art. 13 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 14 Segretario e Tesoriere

Al segretario spettano i seguenti compiti:

1. La redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
2. La diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l'estero;
3. L'aggiornamento dell'elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;

4. La cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell'associazione.

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

1. La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
2. L'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
3. La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
4. La predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo e della situazione patrimoniale, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Tutto quanto concerne il punto 4. Di entrambe le cariche di segretario e tesoriere, deve essere sottoposto all'approvazione del Presidente.

TITOLO III Patrimonio sociale

Art. 15 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative ordinarie;
- b) Quote associative supplementari o straordinarie;
- c) Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) Erogazioni liberali e oblazioni;
- e) Contributi di enti pubblici e privati;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) Entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il conseguimento delle attività istituzionali;
- i) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta dagli aderenti.

Il consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione. Nel caso di raccolta pubblica fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 16 Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 17 Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre anche il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Art. 18 Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 19 Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 20 Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in sede di prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 21 Clausola compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'associazione, ma di sottoporle all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Art. 22 Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Milano, 7 ottobre 2014.